



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità

Via Università, 40 -09124 Cagliari

FSC 2014-2020 - Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente. Sperimentazione progetto pilota per lo sviluppo delle Smart Grid –
Università degli Studi di Cagliari

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO N. 1

SMART CAMPUS

CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO

LOTTO N.2

SMART CAMPUS

FACOLTA' DI INGEGNERIA - CAGLIARI

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Valeria Nastrucci



SOMMARIO

DEFINIZIONI

1	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	5
2	DURATA DELL'APPALTO	7
3	SUBAPPALTO.....	7
4	SOPRALLUOGO	8
5	APPLICAZIONE DEI CAM.....	8
6	ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.....	8
6.1	DOCUMENTI CONTRATTUALI	8
6.2	ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO	9
6.3	RESPONSABILE DEL PROGETTO	9
6.4	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
6.5	SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO	10
6.6	MODIFICHE DEL CONTRATTO	11
6.7	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
6.8	CORRISPETTIVO E CLAUSOLA DI REVISIONE.....	12
6.9	ANTICIPAZIONE.....	13
6.10	CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO	13
6.11	PENALI	15
6.12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
6.13	RECESSO.....	17
6.14	INCOMPATIBILITA' E SITUAZIONI DI CONFLITTO	17
6.15	PATTO DI INTEGRITA'	18
6.16	RISERVATEZZA	18
6.17	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
6.18	RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE E POLIZZA PROFESSIONALE	19
6.19	LINGUA UFFICIALE.....	20
6.20	RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	20



DEFINIZIONI

Nel presente capitolato alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) CODICE: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023);
- b) TESTO UNICO SICUREZZA: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- c) D.M. Tariffe: il D.M Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) Legge sull'equo compenso: la L. 21 aprile 2023 , n. 49, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;
- e) Linee Guida antincendio: le Indicazioni per le prestazioni di ingegneria antincendio espresse dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 4 maggio 2021;
- f) ALLEGATO II.12 al CODICE - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 3)
- g) Allegato I.13 al CODICE: Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice) Determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura;
- h) CAD: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- i) CAM edilizia: DM 23 GIUGNO 2022 - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi di cui al Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022;
- j) PATTO DI INTEGRITA': il documento adottato dall'Università degli Studi di Cagliari con delibera n. 96/16C del 29 giugno 2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- k) RUP: Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice;
- l) DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 114 e Allegato II.14 del Codice;
- m) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE/ATENEUM/UNIVERSITA': l'Università degli Studi di Cagliari;
- n) PARTECIPANTE/CONCORRENTE/INTERESSATO ALL'APPALTO: il soggetto in possesso dei requisiti interessato all'eventuale affidamento dell'appalto;
- o) AGGREGAZIONE DI RETE: le aggregazioni (di imprese, di professionisti, miste) di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare d'appalto deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Le aggregazioni di rete sono classificabili quali:
 - a. Rete-soggetto, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.



L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- b. Rete-contratto, dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.
- c. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- p) OFFERENTE: il soggetto in possesso dei requisiti che ha presentato offerta per l'affidamento dell'appalto;
- q) PROFESSIONISTA/AFFIDATARIO/APPALTATORE/ESECUTORE/OPERATORE
ECONOMICO/CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche riunite o consorziate, incaricate dell'appalto;
- r) C.S.A.: il presente documento, contenente le norme generali di carattere amministrativo che disciplinano l'esecuzione dei servizi
- s) SAL: Stato di avanzamento lavori emesso dal direttore dei lavori al fine della liquidazione degli importi dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice.



1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'**oggetto** dell'appalto riguarda i servizi di ingegneria e architettura di **Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva** inerenti ai lavori per la *"Realizzazione di uno SMART CAMPUS presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura e la Cittadella Universitaria di Monserrato"* distinto in due lotti funzionali:

1. *SMART CAMPUS presso la Cittadella Universitaria di Monserrato;*
2. *SMART CAMPUS presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari.*

Per l'esecuzione delle opere è stato bandito un appalto integrato, ponendo a base di gara il progetto definitivo, con il quale sono stati selezionati due operatori economici differenti. Allo stato attuale è in fase d'avvio la progettazione esecutiva per entrambi i lotti.

Il progetto si inserisce all'interno delle attività promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) per l'attuazione delle linee d'azione previste all'interno del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) volte all'implementazione di modelli basati su sistemi per la gestione intelligente e l'uso efficiente dell'energia. A tal fine sono stati definiti degli interventi che possono essere raggruppati in quattro categorie:

1. Interventi infrastrutturali, di produzione, accumulo, monitoraggio e controllo dell'energia elettrica per la realizzazione di una rete intelligente;
2. Interventi per la gestione e la distribuzione di energia termica di un sistema energetico di trigenerazione;
3. Interventi per la gestione della domanda di mobilità interna con utilizzo di risorse energetiche endogene di tipo elettrico;
4. Interventi infrastrutturali di natura civile ed impiantistica destinati alla realizzazione della rete intelligente in accordo con le normative vigenti.

Per una più completa descrizione dei lavori previsti si rimanda agli allegati progettuali messi a disposizione per una valutazione dei servizi di ingegneria richiesti al seguente link:



https://web.unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss02_sss08.page.

Le prestazioni richieste con il presente appalto per ciascun lotto sono le seguenti:

Per il servizio di Direzione dei lavori quanto specificato nel Codice per tale ruolo e in particolare quanto indicato nell'Allegato II.14 dall'art. 1 all'art. 12, nonché tutte le prestazioni inerenti all'antincendio al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) Liquidazione. Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d) Contabilità dei lavori a corpo;
- e) Predisposizione della documentazione richiesta per la presentazione della S.C.I.A. al Comando provinciale dei VVF.

Per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva quanto specificato nel Testo Unico Sicurezza per tale ruolo e in particolare quanto previsto all'art. 92.

Per l'espletamento del servizio si richiede di effettuare visite in cantiere per la supervisione dei lavori con frequenza almeno settimanale e la trasmissione al RUP di report di riscontro alle attività visionate con medesima frequenza.

Il **corrispettivo** posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. Tariffe e nel rispetto delle "Linee guida antincendio, come da prospetti allegati e riepilogati nella tabella seguente.

Tabella n. 1 – Importi corrispettivi dei servizi richiesti suddivisi per singolo lotto al netto di IVA e Cassa

N. Lotto	Descrizione Lotto	Importo corrispettivo posto a base di gara	di cui per compenso professionale non ribassabile	di cui quota spese generali suscettibili di ribasso
1	SMART CAMPUS CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO	432.283,93 €	358.950,33 €	73.333,60 €



2	SMART CAMPUS FACOLTA' DI INGEGNERIA - CAGLIARI	184.386,48 €	148.698,79 €	35.687,69 €
---	--	--------------	--------------	-------------

2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è condizionata dalla durata dei lavori per i due lotti.

Per il lotto 1 è prevista una durata dei lavori di 400 giorni naturali e consecutivi.

Per il lotto 2 è prevista una durata dei lavori di 240 giorni naturali e consecutivi.

Tale durata è naturalmente suscettibile di variazioni dovute a sospensioni, proroghe o altre eventualità previste dal Codice. Eventuali variazioni della durata del servizio non comportano modifiche del compenso stabilito.

3 SUBAPPALTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del Codice, considerato il notevole contenuto tecnologico delle opere da eseguire e i correlati rischi in materia di sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Per la motivazione espressa nel comma precedente il subappalto sarà ammesso per la sola eventuale attività di modifica/integrazione progettuale intesa come Variante ai sensi del Codice, che potrà essere assunta in regime di subappalto da professionista in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 94 ss. del Codice e dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari già richiesti all'appaltatore in fase di affidamento, i secondi in proporzione al valore del subappalto.

Il subappaltatore dovrà produrre, per il tramite dell'appaltatore, idonea polizza di responsabilità civile-professionale con massimale pari a quello richiesto all'appaltatore.

Il subappalto, nei limiti suddetti, è in ogni caso condizionato a idonea espressa dichiarazione all'atto dell'offerta.

Al fine di assicurare la massima tempestività all'esecuzione del contratto nell'ottica del risultato prescritto dall'art. 1 del Codice, le prestazioni eventualmente affidate in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.



Il progettista in qualità di subappaltatore potrà affidare a terzi la sola attività di consulenza specialistica inerente ai settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo la responsabilità del progettista anche ai fini di tale attività.

In caso di subappalto l'appaltatore ed il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice.

4 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è previsto come facoltativo. Gli operatori interessati dovranno farne richiesta, attraverso l'area comunicazioni della piattaforma telematica in cui viene svolta la gara, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, specificando il lotto di riferimento per il quale si richiede il sopralluogo. I sopralluoghi saranno pertanto svolti secondo un calendario successivamente comunicato dalla stazione appaltante all'operatore economico che ne ha fatto richiesta.

5 APPLICAZIONE DEI CAM

In riferimento all'art. 57 del Codice la Stazione Appaltante tiene conto di quanto indicato nel DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia). L'operatore economico dovrà pertanto adottare tutte le iniziative e gli accorgimenti volti ad assicurare nella fase esecutiva dell'appalto il rispetto delle prescrizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi e in particolare:

- la conformità dei prodotti da costruzione alle «VERIFICHE» indicate dalle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2.5 del predetto DM, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere;
- la osservanza delle specifiche tecniche del cantiere di cui al paragrafo 2.6 del DM suddetto;
- l'applicazione delle clausole contrattuali di cui al 3.1 del medesimo DM.

6 ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

6.1 DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il Contratto, da stipularsi con l'Aggiudicatario;



- l'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario;
- il presente Capitolato speciale;
- il Disciplinare di gara;
- la garanzia definitiva;
- la polizza di responsabilità civile professionale.

6.2 ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del Servizio devono intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario. In particolare, a titolo esemplificativo:

1. l'invio, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, di tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;
2. il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo il caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo non prevedibili, fermo restando il divieto per il medesimo di incrementare con ulteriori figure il gruppo medesimo;
3. la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Università;
4. il pagamento dell'imposta di bollo per la stipula del contratto, dell'importo indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 del Codice;
5. gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione del Servizio.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario.

6.3 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del Progetto è l'Ing. Valeria Nastrucci, coordinatrice amministrativa della Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede in via Università 40.

Il Responsabile unico del Progetto eseguirà tutte le attività previste dal vigente quadro normativo, in particolare quanto riportato nell'Allegato I.2 del Codice, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile. L'Università si riserva di indicare altresì i nominativi del Responsabile del Procedimento per le diverse fasi e in particolare per la fase di affidamento afferente alla Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio.



6.4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 114 del Codice svolge le funzioni previste dall'Allegato II.14 del Codice. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione sarà comunicato all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

6.5 SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO

Il prestatore del servizio non può sospendere unilateralmente l'esecuzione della prestazione in alcun caso, nemmeno in quello di controversie con l'Università. In difetto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, sono a carico del contraente medesimo.

Al divieto di cui al precedente capoverso fa eccezione il caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Università, non supportato dalla contestazione di un inadempimento o non altrimenti motivato; in tal caso l'Affidatario, decorso un periodo fissato in giorni novanta dalla scadenza del termine del pagamento, potrà comunicare al Responsabile del Progetto la sua intenzione di sospendere o ritardare il servizio, indicando un termine per la risposta che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi.

La sospensione o il rallentamento unilaterale dell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario.

L'eventuale sospensione o la proroga potranno essere richieste dal contraente con motivata istanza scritta presentata con congruo anticipo, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, in presenza di gravi circostanze impreviste e imprevedibili e comunque non imputabili all'affidatario medesimo. Sull'istanza si pronuncia il RUP.

Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

L'esecutore, non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una sospensione delle attività contrattuali, dovrà darne immediata comunicazione scritta al RUP.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del medesimo, il direttore dell'esecuzione del contratto sospende l'esecuzione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il verbale di sospensione è inoltrato al Responsabile del progetto entro cinque giorni lavorativi dalla data della sua redazione.

Allorché insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della prestazione, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre il DEC provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Il Responsabile del Progetto può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza



pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, dandone comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

In caso di sospensione l'Università potrà richiedere esplicitamente all'affidatario del servizio di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine stabilito può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6.6 MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'esecutore non può introdurre di sua iniziativa modifiche alla prestazione e alle condizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche e variazioni al contratto nei limiti di quanto prescritto dalla legge, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio di prestazioni eseguite in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 e dell'Allegato II.14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice considerato che il corrispettivo del presente appalto è stato stimato sui valori del livello definitivo del progetto dei cui lavori si tratta, qualora nello sviluppo del progetto esecutivo dovessero variare in più o in meno gli importi in relazione ai quali è stato calcolato, il compenso professionale per il servizio dedotto nel presente appalto verrà adeguato, entro i limiti consentiti dalla legge, applicando il DM 17.06.2016 al nuovo importo lavori. Al corrispettivo così calcolato sarà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara.

6.7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, il soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Qualora non abbia provveduto nei termini di cui al precedente capoverso, il medesimo, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di subcontratti, devono comunicare all'amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A. entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle suddette comunicazioni l'Università sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali previsti per gli stessi.



Il contraente dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti nel presente articolo per l'esecutore del contratto.

6.8 CORRISPETTIVO E CLAUSOLA DI REVISIONE

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto, al netto del ribasso, sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo tranches corrispondenti alle seguenti percentuali di avanzamento dei lavori:

- **Prima tranche** pari al *30% del corrispettivo* in corrispondenza di un SAL che abbia raggiunto almeno il 30% dell'avanzamento complessivo dei lavori;
- **Seconda tranche** pari al *30% del corrispettivo* in corrispondenza di un SAL che abbia raggiunto almeno il 60% dell'avanzamento complessivo dei lavori;
- **Terza tranche** pari al *35% del corrispettivo* in corrispondenza dell'emissione dell'ultimo SAL;
- **Saldo** pari al *5% del corrispettivo* comprensivo delle ritenute di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

REVISIONE PREZZI.

Nel considerare l'assenza di una normativa puntuale sulla revisione dei prezzi nei SIA, tenuto conto dei recenti autorevoli pareri espressi al riguardo, secondo i quali l'obbligo della clausola di revisione è giustificato per i soli servizi ad esecuzione prolungata quali, ad esempio, le direzioni lavori e coordinamento in fase di esecuzione relativi ad appalti pluriennali e non anche per quelli a prestazione "concentrata", la revisione dei prezzi sarà valutata secondo le regole e le limitazioni indicate nel presente articolo, previa motivata richiesta dell'appaltatore, sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP.

La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente tali da incidere sulle proprie spese generali, che incidono sulla voce "spese ed oneri accessori" di cui all'art. 5 del Decreto 17 giugno 2016, in una percentuale superiore a quella riconoscibile ai sensi del predetto articolo 5. Per la rideterminazione delle spese in questione, si potrà far riferimento anche agli indici dei prezzi ritenuti più idonei, (es. indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio di Cagliari, indici Istat, ecc.).

La revisione del prezzo a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da



riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta nella misura pari al 50% di quella idoneamente documentata dall'operatore economico.

6.9 ANTICIPAZIONE

Considerato che i servizi oggetto dell'appalto costituiscono prestazioni intellettuali, non verrà corrisposta l'anticipazione ai sensi dell'art. 125, comma 1, e all'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice.

6.10 CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 su cit., applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment, laddove prevista per la natura giuridica dell'operatore economico.

Nel caso di raggruppamento di professionisti il corrispettivo verrà pagato alla mandataria che provvederà nei confronti delle mandanti, salva diversa previsione nell'atto costitutivo del raggruppamento.

Il termine di pagamento si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Il soggetto affidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si rimarca che la fattura elettronica sarà rifiutata qualora sia stata emessa in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

La fattura dovrà indicare:

- a) il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;
- b) seguente codice unità organizzativa UO: 1568;
- c) il CIG e il CUP
- d) il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010)
- e) il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;
- f) la scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split payment);
- g) l'importo esatto.

La fattura già emessa sarà rifiutata qualora risulti priva dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), f) e g).

In tali casi la fattura dovrà essere correttamente riemessa.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'affidatario in ossequio alla piena tracciabilità delle operazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Via Università, 40 -09124 Cagliari

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'Università provvederà comunque a corrispondere la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

La corresponsione del saldo è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione a cura del RUP.

La liquidazione dei corrispettivi è altresì subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione prestata ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 9 del Codice, a garanzia delle prestazioni contrattuali,

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, l'Università, prima di effettuare il pagamento, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

L'affidatario s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dal loro verificarsi, all'Università appaltante, eventuali modifiche delle informazioni rese in relazione agli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Affidatario medesimo, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 su cit., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il credito può essere ceduto, ma ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione medesima. In ogni caso l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.



6.11 PENALI

Nel caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Università potrà applicare le seguenti penalità:

1. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali, la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario per la prestazione non eseguita come calcolato nel corrispettivo;
2. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali la percentuale dell'1 per mille (unpermille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento;
3. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali da un minimo dell'1 per mille (unpermille) sino al 10% in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in contraddittorio tra le parti.

Le penali da applicare verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale complessivo. Qualora ciò si verificasse, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina contrattuale diverso da ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'affidatario del servizio per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

6.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta del RUP, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, indicante la motivazione in riferimento ai seguenti casi:

1. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;



2. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare un danno rilevante nella regolare esecuzione delle successive fasi del procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere;
3. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
4. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
5. violazione del divieto di cessione del contratto;
6. accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza e del Patto di Integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari;
7. revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato, strutturato in forma associata o societaria; la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
8. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
9. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza e in materia di lotta alla criminalità organizzata;
10. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
11. violazione della disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice;
12. violazione del regime di incompatibilità e conflitto di interessi;
13. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
14. negli ulteriori casi previsti dal Codice e dalle altre norme giuridiche in materia;

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, eccettuati quelli relativi alle prestazioni già assoltte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione appaltante.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto o qualora l'affidatario contravvenga a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati.

Nei casi di risoluzione di cui sopra l'Università si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla controparte il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, avvalendosi anche



della cauzione definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione del credito.

L'accertamento delle somme dovute all'Università, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

E' fatto salvo, nel caso di risoluzione del contratto (o di recesso), il progressivo interpello, da parte dell'Università dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata senza indugio dall'esecutore all'Università.

6.13 RECESSO

L'Università, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso di almeno 20 (venti) giorni alla controparte. In caso di recesso l'esecutore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione svolta, regolarmente effettuata, previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Alla controparte spetta altresì il decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato ai sensi dell'art. 123 del Codice.

È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.

6.14 INCOMPATIBILITA' E SITUAZIONI DI CONFLITTO

Per il professionista titolare del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

In particolare, l'attività di Coordinamento della sicurezza e della Direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di verifica.

L'affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche.

Si ha conflitto d'interesse quando l'esecutore o il suo personale interviene nello svolgimento della procedura di affidamento o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato o ancora ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Il personale che versa in un'ipotesi di incompatibilità o di conflitto è tenuto ad astenersi dal partecipare all'appalto e in qualunque momento a darne comunicazione alla stazione appaltante.

Qualora un professionista fosse un dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, con particolare riguardo all'art. 53, commi 7 e 8 relativi al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere allegato al contratto.

Qualora un professionista del soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione alla Committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al precedente capoverso relativamente al provvedimento autorizzativo dell'amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Università committente.

6.15 PATTO DI INTEGRITÀ

L'affidatario s'impegnerà a tenere un comportamento in linea con il Patto di Integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Università a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del Codice.

Egli s'impegnerà, inoltre, a manlevare l'Università da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

6.16 RISERVATEZZA

L'affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio; è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Egli, pertanto, s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è pertanto preclusa all'affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione e gli elaborati in corso di redazione o redatti.

L'affidatario s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Università, di cui venga in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'incarico.

L'affidatario sarà altresì responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.



In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

6.17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia all'apposita sezione del Disciplinare di gara

6.18 RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE E POLIZZA PROFESSIONALE

L'esecutore è responsabile per i danni eventualmente causati all'Università dall'espletamento del servizio in modo irregolare o carente o comunque non conforme al presente capitolato, al contratto e alla vigente normativa. Egli è altresì responsabile dei danni che l'Università fosse tenuta a risarcire a terzi a cagione della non corretta esecuzione del servizio, manlevando l'Università da qualsiasi azione civile e/o penale possa essere intentata conto di essa da terzi, per inadempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'esecutore è tenuto correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o difformi rispetto alle indicazioni di legge e del contratto e rispetto agli standard usualmente adottati, entro il termine indicato dal Responsabile del Progetto e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di garantire l'Amministrazione dai rischi derivanti dallo svolgimento della prestazione, l'affidatario dovrà munirsi di una polizza per la responsabilità civile e professionale, idonea a coprire eventuali errori od omissioni nello svolgimento della prestazione contrattuale.

La polizza è estesa ai danni all'opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento della prestazione contrattuale, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante maggiori costi esecutivi e/o nuove spese di progettazione. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti che partecipino con un ruolo dichiarato in sede di offerta al servizio oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia già coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata da idonea appendice resa dalla compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni richieste nel presente articolo per la specifica prestazione professionale.

La polizza deve riportare i massimali in funzione dell'importo dei lavori di ciascun lotto come da tabella seguente.

N. Lotto	Descrizione Lotto	Importo stimato dei lavori	Massimale copertura professionale richiesto
----------	-------------------	----------------------------	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Via Università, 40 -09124 Cagliari

1	SMART CAMPUS CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO	8.148.784,43	2.000.000,00
2	SMART CAMPUS FACOLTA' DI INGEGNERIA - CAGLIARI	2.604.448,61	500.000,00

Qualora un medesimo concorrente sia reso aggiudicatario di entrambi i lotti la polizza professionale dovrà coprire un massimale pari ad almeno la somma dei massimali stabiliti per ciascuno dei due lotti.

La suddetta polizza dovrà essere firmata digitalmente da entrambi le parti contraenti e prodotta dal soggetto aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

La polizza per l'intera durata della sua efficacia dovrà essere visualizzabile dalla stazione appaltante in apposita area riservata resa disponibile sulla piattaforma dell'Assicuratore.

Analoga visualizzazione dovrà essere resa disponibile alla Stazione appaltante per la Cauzione Definitiva.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge. 4 agosto 2017 n. 124.

6.19 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Aggiudicatario del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana, eccettuati i termini tecnici che non hanno una corrispondenza nella lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa all'Università in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

6.20 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 210 e 211 del Codice il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette alla controparte e all'Amministrazione committente, che devono pronunciarsi entro i termini fissati dai cit. artt. 210 e 211. La pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una volta sola nel corso di validità del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Via Università, 40 -09124 Cagliari

Al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto dell'art. 212 del Codice e del codice civile. Il Dirigente competente, se diverso dal RUP e sentito quest'ultimo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto esecutore del servizio oppure formula una proposta di transazione, previa audizione del medesimo.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione di cui ai precedenti commi, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà deferita alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale.